

CAMERA DEI DEPUTATI N. 568

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VINCENZO MANCINI, GELPI, BINETTI, CIMMINO, GOTTARDO, LOIERO, PISICCHIO, SAPIENZA, TEALDI, NUCCI MAURO, AZZOLINI, BRUNI, CAFARELLI, D'ALIA, ROSINI, SILVESTRI, TORCHIO, CECERE, MALVESTIO, VAIRO, CILIBERTI, RIVERA

Disciplina della docenza civile nelle scuole, negli istituti e negli enti di formazione dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza

Presentata il 6 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le esigenze didattiche nelle scuole, negli istituti e negli enti di formazione dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, per l'insegnamento di materie non militari vengono, da oltre un trentennio, assicurate con l'impiego di docenti che si trovano in due posizioni giuridiche ben distinte:

docenti civili, estranei all'Amministrazione della difesa, incaricati dell'insegnamento di materie non militari mediante convenzioni annuali stipulate ai sensi della legge 15 dicembre 1969, n. 1023, e dei decreti ministeriali 20 dicembre 1971 e 12 agosto 1972, emanati dal Ministro della difesa di concerto con

il Ministro del tesoro e con il Ministro della pubblica istruzione;

docenti civili, dipendenti dal Ministero della difesa che, pur essendo inquadrati nei ruoli impiegatizi di tale Ministero svolgono, invece, attività d'insegnamento.

Questa situazione, anomala in quanto in entrambe le posizioni lo stato giuridico ed il trattamento economico non rispecchiano la vera natura del rapporto di lavoro posto in essere, ha sempre costituito fonte di disagio e di insoddisfazione notevoli per le predette categorie che, tuttavia, hanno sempre assicurato un proficuo rendimento ed il regolare svolgi-

mento dei corsi ad esse affidati, con ampi riconoscimenti da parte dei comandi delle scuole, degli istituti e degli enti di formazione delle Forze armate.

In particolare, i problemi che travagliano la categoria degli insegnanti estranei all'Amministrazione della difesa sono:

nessuna garanzia della continuità e stabilità dell'insegnamento, essendo le convenzioni da essi sottoscritte a termine annuale e prevedendo, addirittura, la clausola risolutiva non sottoposta ad alcuna condizione di giusta causa o di giustificato motivo;

l'abuso, da parte dell'Amministrazione della difesa, del ricorso alle convenzioni annuali, in netto contrasto con i principi della Costituzione, del codice civile e del diritto del lavoro, che non considerano favorevolmente il contratto di lavoro subordinato a termine e anzi prevedono, nell'ipotesi che esso sia rinnovabile annualmente, il prevalere dell'aspetto sostanziale su quello formale, riconoscendo essere tale rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con tutte le conseguenti implicazioni di carattere retributivo, previdenziale ed assistenziale;

diversità, pur svolgendo lo stesso lavoro, di trattamento economico fra la categoria dei docenti in parola e quella dei docenti di ruolo dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione;

diversità di trattamento assistenziale e previdenziale, addirittura, anche rispetto ai supplenti annuali dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, ai quali si applicano, invece, il comma 9 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, ed il comma 15 dell'articolo 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria), che riconoscono, rispettivamente, ai suddetti supplenti, il diritto ad assentarsi dal servizio per gravi motivi per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico e, a decorrere dal 1° gennaio 1988, il diritto alla ritenuta in conto entrata tesoro nella misura e con le norme previste per i dipendenti civili e militari dello Stato;

mancato riconoscimento da parte del Ministero della pubblica istruzione del servizio prestato presso le scuole, gli istituti e gli enti di formazione delle Forze armate, dai docenti che, con il possesso del titolo di studio indicato sub numero 2) della tabella A allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 settembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 ottobre 1982, e successive integrazioni, impartiscono insegnamenti relativi alle classi di concorso indicate nella suddetta tabella, servizio che, con palese discriminazione, viene riconosciuto ai docenti civili di materie non militari operanti nelle scuole di Polizia, al cui reclutamento provvede il Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 5 della legge 11 giugno 1974, n. 253, e dell'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le quali contengono norme e procedure sostanzialmente identiche a quelle previste dalla legge 15 dicembre 1969, n. 1023, e dai decreti ministeriali 20 dicembre 1971 e 12 agosto 1972 con cui si provvede al reclutamento dei docenti di cui trattasi;

conseguente impossibilità, per coloro che possiedono il titolo di studio previsto dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 settembre 1982, di ottenere l'immissione nei ruoli del personale docente della scuola secondaria statale, ai sensi del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, e del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, istitutivo del doppio canale di reclutamento del personale docente della scuola statale;

ulteriore ed iniqua discriminazione rispetto ai docenti dei corsi CRACIS, gratificati dal riconoscimento del servizio prestato per effetto di nomine ottenute, nella maggioranza dei casi, in maniera clientelare e nella più assoluta ignoranza delle graduatorie pubblicate dai provveditori agli studi.

Per quanto specificamente attiene ai docenti dipendenti dall'Amministrazione della difesa, i problemi più significativi sono i seguenti:

stato giuridico di appartenenza non corrispondente all'attività di insegnamento effettivamente svolta, che costituisce l'unico servizio prestato dagli interessati;

conseguente impossibilità di far valere, ai fini della anzianità di servizio e del pensionamento, il diploma di laurea, da alcuni posseduto, in quanto lo stesso non è richiesto dallo stato giuridico del ruolo nel quale essi sono fittiziamente inquadrati;

manca di chiarezza e difficoltà di rapporti con le gerarchie civili e militari a causa della loro indefinita ed ambigua connotazione e collocazione giuridica;

diversità di stato giuridico, a parità di attività lavorativa, rispetto agli insegnanti di ruolo dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

Questo stato di fatto si protrae ormai da decenni e condiziona, per la mancanza di un apposito ruolo organico dipendente dal Ministero della difesa, la definitiva sistemazione dei docenti che operano in regime di convenzione annuale, la maggior parte dei quali ha superato i limiti d'età previsti dalla legislazione attuale per partecipare a concorsi pubblici.

Ciò, tra l'altro, contrasta con la tendenza alla stabilità che caratterizza i rapporti di pubblico impiego, stabilità alla quale hanno mirato anche i recenti provvedimenti legislativi con cui il Governo ha inteso dare soluzione al problema dei docenti precari operanti nelle scuole statali.

Rimane dovere del Parlamento, per rispondere alle giuste e non più dilazionabili esigenze di una categoria di lavoratori frustrata dal perdurante stato di disagio e di precarietà nel quale è costretta ad operare, disciplinare, con l'approvazione dell'apposita proposta di legge che la presente relazione introduce, la docenza delle materie non militari nelle

scuole, negli istituti e negli enti di formazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, a livello di istruzione media, e revisionare le norme per il conferimento degli incarichi di insegnamento negli istituti di istruzione dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

L'unita proposta di legge è finalizzata ad assicurare agli organismi didattici in questione un corpo insegnante in grado di garantire continuità agli insegnamenti di cultura generale e tecnico-scientifica oltre che individuare una collocazione lavorativa stabile per gli attuali docenti, che operano con convenzione rinnovabile annualmente, sulla base del riconoscimento giuridico, sancito dalla legge (commi nono e decimo dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312), delle mansioni svolte di fatto, indipendentemente dal possesso da parte degli interessati dei titoli di studio o dalla carriera di appartenenza.

Sarebbe, tra l'altro, garantita anche l'esigenza, vivamente sentita dalle Forze armate, che gli insegnamenti di cultura generale e tecnico-scientifica non siano qualitativamente inferiori a quelli che il giovane può acquisire in una normale scuola secondaria superiore nell'arco temporale di tre anni e mezzo, così come prevede la legge 10 maggio 1983, n. 212, recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali delle Forze armate, la quale dispone che la loro formazione iniziale si articoli in una fase di acculturamento generale e di specializzazione o abilitazione professionale a carattere tecnico-pratico da attuarsi presso gli enti di formazione militari, e in una successiva fase di istruzione obbligatoria di perfezionamento culturale e professionale.

I criteri informativi dell'iniziativa possono sintetizzarsi nei punti seguenti:

1) sono istituiti ruoli al fine di coprire stabilmente le cattedre di insegnamento di materie non militari con personale insegnante di professione; il conferimento degli incarichi di insegnamento av-

viene solo per l'integrazione o il ripianamento temporaneo delle dotazioni organiche, ovvero per lo svolgimento di corsi o cicli di lezioni e conferenze ritenuti necessari per il completamento della preparazione dottrinale o tecnico-professionale dei frequentatori;

2) viene sancita la completa equiparazione retributiva con il personale insegnante delle scuole secondarie statali, trattandosi di docenti che insegnano discipline umanistiche e tecnico-scientifiche del tipo impartito anche nelle scuole statali di analogo orientamento;

3) per gli istituti d'istruzione dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, il conferimento degli incarichi di insegnamento a tempo determinato continua a costituire l'unica fonte di reclutamento dei docenti civili, in analogia con quanto dispone l'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per le scuole della Polizia di Stato;

4) vengono dettate norme per l'inquadramento nei predetti ruoli del personale docente interno ed esterno all'Amministrazione della difesa, provvisto o meno del titolo prescritto per l'insegnamento nelle scuole statali, norme che, ovviamente, sono transitorie e sono intese a salvaguardare da un lato le legittime aspettative degli interessati e, dall'altro, l'esigenza della continuità didattica nelle scuole, negli istituti e negli enti di formazione delle Forze armate.

Più dettagliatamente, il capo I, sezione I, riguardante l'istituzione dei ruoli ed il reclutamento dei docenti civili, e le sezioni II e III del medesimo capo, che contemplano le norme transitorie di immissione in ruolo rispettivamente del personale civile appartenente ad altro ruolo della Difesa e di quello docente a contratto, disciplinano la docenza civile nelle scuole, negli istituti e negli enti di formazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, con le seguenti modalità:

l'articolo 1 istituisce i ruoli dei docenti civili per l'insegnamento di materie

non militari a livello di scuola secondaria statale;

l'articolo 2 definisce l'orario di servizio ed il trattamento economico, equiparandoli a quelli previsti per il personale docente nelle scuole secondarie statali;

l'articolo 3 individua i criteri per la definizione delle dotazioni organiche del personale civile docente;

l'articolo 4 dispone che il reclutamento degli insegnanti civili avvenga per pubblico concorso, per titoli ed esami, e rinvia ad un successivo decreto ministeriale la definizione della corrispondenza tra gli insegnamenti impartiti nelle scuole, istituti ed enti di formazione delle Forze armate e gli insegnamenti relativi alle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole secondarie statali;

gli articoli 5 e 6 definiscono la composizione delle commissioni giudicatrici ed i compensi da corrispondere ai relativi membri;

gli articoli 7 e 8 stabiliscono le modalità per le nomine in ruolo e per il riconoscimento del servizio preruolo;

gli articoli 9 e 10 disciplinano il regime convenzionale di diritto privato per gli incarichi di insegnamento di tipo suppletivo e complementare;

l'articolo 11 conferma il vigente ordinamento della scuola militare Nunziatella;

l'articolo 12 stabilisce le modalità per la immissione nei ruoli, previsti dall'articolo 1, del personale civile, appartenente ad altro ruolo dell'Amministrazione della difesa, docente di materie non militari nelle scuole, istituti ed enti di formazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

l'articolo 13 regola l'immissione nei ruoli previsti dall'articolo 1 del personale civile docente, a contratto, di materie non militari nelle scuole, istituti

ed enti di formazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

l'articolo 14 prevede l'abrogazione dei decreti ministeriali 20 dicembre 1971 e 12 agosto 1972.

Il capo II contiene la disciplina speciale per la docenza presso gli istituti di istruzione dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza;

l'articolo 15 individua gli istituti militari di istruzione, sia a livello di scuola secondaria di primo grado che di secondo grado, tanto per l'Arma dei carabinieri che per il Corpo della guardia di finanza, ed indica le categorie dei docenti cui può essere conferito incarico per l'insegnamento delle materie non militari;

l'articolo 16 rimanda all'emanazione di un decreto ministeriale la definizione delle modalità per la formazione degli

elenchi dei docenti cui affidare l'insegnamento delle materie non militari;

l'articolo 17 disciplina il conferimento degli incarichi delle materie non militari e non attinenti ai servizi di istituto;

l'articolo 18 regola il conferimento a docenti civili degli incarichi di insegnamento delle materie militari o attinenti ai servizi di istituto;

l'articolo 19 stabilisce le norme in base alle quali stipulare contratti di collaborazione con istruttori sportivi;

l'articolo 20 indica il trattamento economico dei docenti presso gli istituti militari di istruzione individuati dall'articolo 15.

Nel capo III, infine, è compreso l'articolo 21 che contempla le disposizioni finanziarie e l'articolo 22, riguardante l'entrata in vigore.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

DISCIPLINA DELLA DOCENZA CIVILE
NELLE SCUOLE, NEGLI ISTITUTI E NE-
GLI ENTI DI FORMAZIONE DELL'ESER-
CITO, DELLA MARINA E DELL'AERO-
NAUTICA

SEZIONE I.

ISTITUZIONE DEI RUOLI E RECLUTAMENTO
DEI DOCENTI CIVILI.

ART. 1.

(Istituzione dei ruoli).

1. Nelle scuole, istituti ed enti di formazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, di livello corrispondente agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, sono istituiti appositi ruoli del personale docente civile, per l'insegnamento delle materie non militari, nei casi in cui esso è impartito ai sensi delle disposizioni vigenti.

ART. 2.

(Stato giuridico e trattamento economico del personale civile docente nelle scuole, istituti ed enti di formazione militari).

1. Al personale civile docente, appartenente ai ruoli di cui all'articolo 1, si applicano le norme di stato giuridico previste dalle vigenti disposizioni per il personale civile della difesa.

2. Per quanto concerne l'orario di servizio ed il trattamento economico, da definire in sede di contrattazione ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e succes-

sive modificazioni, si tiene conto della disciplina prevista per il personale docente delle scuole secondarie superiori statali.

ART. 3.

(Dotazioni organiche del personale civile docente nelle scuole, istituti ed enti di formazione militari).

1. Le dotazioni organiche dei ruoli di cui all'articolo 1 delle scuole, istituti ed enti di formazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sono definite con decreto del Ministro della difesa, su proposta degli Stati maggiori della difesa e di Forza armata, sentito il parere delle rispettive sezioni del Consiglio superiore delle forze armate.

2. Ciascuna sezione delle scuole, istituti ed enti di formazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è costituita con un numero massimo di trenta allievi o frequentatori.

3. Le dotazioni organiche di cui al presente articolo sono rideterminate annualmente, entro il 31 dicembre, con apposito decreto del Ministro della difesa, su proposta degli Stati maggiori della difesa e di Forza armata.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, le dotazioni organiche dei ruoli delle scuole, istituti ed enti di formazione militari, sono indicate alle tabelle A, B e C, allegate alla legge stessa.

ART. 4.

(Reclutamento dei docenti civili).

1. Il reclutamento dei docenti civili presso le scuole, istituti ed enti di formazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, di cui al presente capo, avviene mediante appositi concorsi per titoli ed esami.

2. Le procedure concorsuali sono determinate con decreto del Ministro della

difesa, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, in conformità a quelle previste per il reclutamento del personale docente delle scuole secondarie statali.

3. I titoli richiesti per l'ammissione ai concorsi sono quelli previsti per l'accesso agli insegnamenti impartiti nelle scuole secondarie statali, considerati corrispondenti ai sensi del comma 5.

4. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono determinati i titoli valutabili nelle procedure concorsuali di cui al comma 2.

5. La corrispondenza tra gli insegnamenti impartiti nelle scuole, istituti ed enti di formazione militari di cui al presente capo e gli insegnamenti previsti nelle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole secondarie statali, è stabilita con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

ART. 5.

(Composizione delle commissioni giudicatrici).

1. Le commissioni giudicatrici, nominate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono composte da:

a) un ufficiale, generale o ammiraglio, avente funzione di presidente, scelto per sorteggio tra gli alti ufficiali in servizio compresi in appositi elenchi compilati dallo Stato maggiore della difesa;

b) due ufficiali superiori in servizio, che abbiano prestato almeno un biennio di attività presso scuole, istituti ed enti di formazione di cui al presente capo, scelti, per sorteggio, fra gli ufficiali che risultano inseriti in appositi elenchi, compilati dallo Stato maggiore della difesa;

c) due docenti di ruolo delle scuole, istituti ed enti di formazione militari, con almeno tre anni di anzianità maturata tra servizio di ruolo e non di ruolo, titolari di

insegnamenti o di altri affini a quelli messi a concorso; qualora non sia possibile la nomina di uno o di entrambi i suddetti docenti, in loro sostituzione saranno nominati docenti di ruolo nelle scuole statali, titolari di insegnamenti o di altri affini a quelli messi a concorso da almeno un triennio continuativo, previa autorizzazione del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

d) un funzionario direttivo amministrativo dipendente dal Ministero della difesa, di qualifica funzionale non inferiore alla settima, avente funzione di segretario.

2. Con provvedimento del Ministro della difesa sono emanate le disposizioni necessarie per operare la scelta dei componenti le commissioni stesse.

3. La nomina a componente delle commissioni giudicatrici non può essere conferita al medesimo docente di ruolo per più di due volte consecutive.

ART. 6.

(Esoneri e compensi).

1. I presidenti ed i componenti le commissioni giudicatrici di cui all'articolo 5, sono esonerati dagli obblighi di servizio per il periodo di svolgimento dei concorsi.

2. Al personale militare e al personale civile dipendente dal Ministero della difesa, facente parte delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente capo, vengono corrisposti i compensi previsti dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, oltre alle eventuali indennità di missione spettanti ai sensi delle disposizioni vigenti.

3. Per tutto il periodo di svolgimento dei lavori delle commissioni giudicatrici, la retribuzione con le eventuali indennità ad essa connesse nonché i compensi e le eventuali indennità di missione di cui al comma 2 spettanti ai docenti delle scuole

secondarie statali, componenti delle suddette commissioni, sono a carico del Ministero della difesa.

ART. 7.

(Nomina in ruolo e durata del periodo di prova).

1. La nomina in ruolo è disposta con decreto del Ministro della difesa.

2. Il periodo di prova ha la durata di non meno di centottanta giorni di servizio effettivo nel corso dell'anno scolastico dal quale decorre la nomina in ruolo.

3. L'assegnazione della sede, disposta secondo l'ordine di graduatoria risultante dallo svolgimento degli esami di cui al comma 1 dell'articolo 4, avviene tenendo conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto. Il personale che ha accettato la nomina in ruolo, con l'assegnazione della sede, decade dall'eventuale precedente impiego pubblico di ruolo o non di ruolo con effetto dalla data di nomina in prova.

4. Il personale che ha conseguito la nomina in ruolo, nel caso di mancata accettazione della nomina entro il termine stabilito, decade dalla nomina. Decade, inoltre, dalla nomina il personale che, pur avendola accettata, non assume servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito.

ART. 8.

(Riconoscimento del servizio preruolo).

1. Il personale nominato in ruolo ai sensi del presente capo ha diritto al riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo nelle scuole, istituti ed enti di formazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nella misura e secondo le modalità previste per il riconoscimento del servizio non di ruolo prestato dal personale docente delle scuole secondarie statali.

ART. 9.

(Incarichi di insegnamento).

1. Per la copertura dei posti di insegnamento di materie non militari, vacanti nelle dotazioni organiche delle scuole, degli istituti e degli enti di formazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sino a quando non sarà possibile assegnare le relative cattedre a docenti reclutati mediante i concorsi banditi ai sensi dell'articolo 4, si provvede con il conferimento di incarichi a docenti civili.

2. Per l'insegnamento delle lingue estere possono essere conferiti incarichi di insegnamento ad esperti anche se non cittadini italiani.

3. Gli incarichi di insegnamento hanno la durata massima di un anno scolastico e sono rinnovabili.

4. Il compenso spettante ai docenti incaricati ai sensi dei commi 1 e 2 ha carattere omnicomprensivo ed è equiparato a quello del livello retributivo attribuito agli insegnanti statali di ruolo di prima nomina docenti della stessa materia o di altra corrispondente ai sensi dell'articolo 4. Al trattamento previdenziale e assistenziale, qualora non goduto ad altro titolo, si provvede in conformità alle vigenti norme riguardanti i supplenti annuali delle scuole secondarie statali.

5. Gli incarichi per l'insegnamento delle materie non militari sono conferiti dai comandi delle scuole, istituti ed enti di formazione militari previa autorizzazione del Ministro della difesa e secondo il seguente ordine di preferenza:

a) docenti già incaricati presso scuole, istituti ed enti di formazione militari;

b) docenti forniti di abilitazione all'insegnamento per la disciplina cui l'incarico si riferisce, o per quella corrispondente ai sensi dell'articolo 4, nell'ordine in cui sono compresi nelle relative graduatorie compilate, a cura dei comandi delle scuole, istituti ed enti di formazione militari, secondo le indicazioni contenute in apposita ordinanza del Ministro della

difesa, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella quale saranno precisate anche le modalità per la presentazione delle domande e per l'aggiornamento delle graduatorie medesime;

c) docenti in possesso del titolo di studio previsto dal comma 3 dell'articolo 4, nell'ordine in cui sono compresi nelle relative graduatorie compilate ai sensi della lettera b) del presente comma.

6. Per conferenze, lezioni o esercitazioni a carattere non continuativo, i comandi delle scuole, istituti ed enti di formazione militari di cui al presente capo, previa autorizzazione del Ministro della difesa, possono conferire incarichi ad esperti o docenti. Il compenso orario è commisurato a quello indicato dal decreto 3 giugno 1986, emanato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, concernente la scuola secondaria statale. Per i dipendenti dello Stato il diritto alla retribuzione è subordinato al carattere aggiuntivo dell'incarico di insegnamento rispetto alla normale attività di servizio.

ART. 10.

(Contratti di collaborazione con istruttori sportivi).

1. Le scuole, gli istituti e gli enti di formazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, per lo svolgimento di attività didattiche in particolari discipline sportive ed atletiche, per le quali non sia possibile provvedere con personale militare e civile dipendente dal Ministero della difesa, possono stipulare contratti di collaborazione con istruttori sportivi in possesso dei prescritti brevetti rilasciati dalle federazioni nazionali sportive di categoria. I contratti hanno la durata di un anno e sono rinnovabili.

2. Il compenso per le attività previste nel contratto di collaborazione ha carattere omnicomprendivo e non può essere superiore a quello corrispondente al li-

vello retributivo degli insegnanti statali di ruolo di educazione fisica di prima nomina, comprendente lo stipendio, le classi e gli scatti biennali ed eventualmente l'indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità, se non godute ad altro titolo, e con l'esclusione di ogni altro assegno fisso o compenso accessorio a carattere continuativo.

3. Gli enti di formazione militari provvedono alla copertura assicurativa prevista contro gli infortuni.

ART. 11.

(Conferimento delle cattedre di insegnamento nella scuola militare Nunziatella).

1. Il conferimento delle cattedre di insegnamento nella scuola militare Nunziatella resta definito dall'articolo 31 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

SEZIONE II.

NORME TRANSITORIE PER L'IMMISSIONE NEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE CIVILE APPARTENENTE AD ALTRO RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA, DOCENTE DI MATERIE NON MILITARI.

ART. 12.

(Immissione nei ruoli del personale civile appartenente ad altro ruolo dell'Amministrazione della difesa, docente di materie non militari).

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il personale civile che, alla data della sua entrata in vigore, è inquadrato in altro ruolo dell'Amministrazione della difesa ma presta attività come docente di materie non militari presso scuole, istituti ed enti di formazione del-

l'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, può chiedere di essere immesso nel ruolo di cui all'articolo 1, relativo all'insegnamento prestato.

2. Per l'immissione in ruolo sono richiesti:

a) il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami, bandito dal Ministero della pubblica istruzione, ovvero di precedenti esami sostenuti ai soli fini abilitativi, ai quali l'ammissione era avvenuta anche con riserva, per la classe di concorso relativa all'insegnamento prestato o ad altro corrispondente;

b) un'attività di servizio, in qualità di docente della materia di insegnamento relativa alla classe di concorso di cui alla lettera *a)*, per almeno un biennio continuativo.

3. Il personale in possesso dei requisiti previsti al comma 2 del presente articolo può avanzare domanda al Ministero della difesa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di essere immesso nel ruolo di cui all'articolo 1.

4 Per l'immissione in ruolo del personale non in possesso del requisito previsto alla lettera *a)* del comma 2, ma provvisto del titolo di studio di cui all'articolo 4, sono richiesti:

a) il superamento di un concorso riservato da indire, con apposito decreto del Ministro della difesa, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) un'attività di servizio, per almeno un biennio consecutivo, in qualità di docente della materia di insegnamento per la quale si intende avanzare, ai sensi del comma 8, domanda per l'ammissione a sostenere il concorso di cui alla lettera *a)* del presente comma.

5. Nel caso in cui gli interessati abbiano insegnato materie diverse con il possesso del solo titolo di studio previsto dall'articolo 4, costituisce titolo preferen-

ziale per l'ammissione a sostenere il concorso previsto alla lettera *a)* del comma 4, la maggiore anzianità di insegnamento della materia cui le prove concorsuali si riferiscono; a parità di anzianità nell'insegnamento di una medesima materia, la maggiore età costituisce titolo preferenziale per l'ammissione dei richiedenti a sostenere le relative prove di concorso.

6. Per l'immissione in ruolo del personale sprovvisto del titolo di studio di cui all'articolo 4 sono richiesti:

a) il superamento di un concorso riservato, da indire con apposito decreto del Ministro della difesa, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) un'attività di servizio per almeno un quinquennio consecutivo, in qualità di docente della materia di insegnamento per la quale si intende avanzare, ai sensi del comma 8, domanda per l'ammissione a sostenere il concorso di cui alla lettera *a)* del presente comma.

7. Nel caso in cui gli interessati abbiano insegnato materie diverse senza possedere il titolo di studio previsto dall'articolo 4, costituisce titolo preferenziale per l'ammissione a sostenere il concorso previsto alla lettera *a)* del comma 6, l'insegnamento della materia, cui le prove concorsuali si riferiscono, con il possesso di un diploma di laurea costituente titolo di studio idoneo, ai sensi dell'articolo 4, per l'insegnamento di una materia corrispondente; a parità di titolo di studio, in base al quale gli interessati hanno insegnato la medesima materia, costituiscono titoli preferenziali, per l'ammissione dei richiedenti a sostenere le prove concorsuali che ad esse si riferiscono, nell'ordine:

a) la maggiore anzianità di servizio;

b) l'età più elevata.

8. L'ammissione a sostenere i concorsi di cui ai commi 4 e 6 avviene, su richie-

sta degli interessati, secondo le modalità stabilite da un'apposita ordinanza emanata dal Ministro della difesa.

9. Le prove previste dai concorsi di cui ai commi 4 e 6, consistono in una prova scritta e in una prova orale. La prova scritta verte sulla trattazione di un argomento compreso nei programmi di insegnamento con particolare riferimento alla impostazione metodologica necessaria per lo svolgimento di una lezione. La prova orale ha come riferimento iniziale i contenuti della prova scritta e tende a sviluppare le connessioni con altri argomenti dei programmi d'insegnamento, anche ai fini di una più organica valutazione dell'esperienza professionale acquisita dal candidato. I programmi e le modalità di svolgimento delle prove concorsuali sono stabiliti con apposito decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

10. La composizione delle commissioni giudicatrici è disciplinata sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 5.

11. La tabella di valutazione dei titoli e dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, ai fini della compilazione delle graduatorie distinte per personale dipendente dall'Esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica, è emanata con apposito decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

12. Le graduatorie, compilate ai sensi del comma 11, sono costituite da elenchi distinti per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica comprendenti, rispettivamente, il personale di cui ai commi 3, 4 e 6. Esse sono valide sino all'esaurimento e la loro utilizzazione avviene nell'ambito delle scuole, istituti ed enti di formazione della Forza armata cui si riferiscono, con il seguente ordine di preferenza:

a) graduatorie comprendenti il personale di cui al comma 3;

b) graduatorie comprendenti il personale di cui al comma 4;

c) graduatorie comprendenti il personale di cui al comma 6.

13. L'assegnazione della sede, disposta secondo l'ordine delle graduatorie di cui al comma 12, avviene tenendo conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto. Il personale che accetta la nomina in ruolo con l'assegnazione della sede, decade dall'eventuale precedente impiego pubblico di ruolo o non di ruolo con effetto dalla data di nomina in prova.

14. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente articolo ha diritto al riconoscimento di tutto il servizio prestato ai fini di quiescenza e previdenza in base alle vigenti disposizioni.

15. L'immissione in ruolo avviene:

a) per i docenti di cui al comma 3, con decorrenza giuridica coincidente con la data di entrata in vigore della presente legge;

b) per i docenti di cui ai commi 4 e 6, con decorrenza giuridica coincidente con la data dell'avvenuto superamento delle prove previste dal concorso riservato speciale. Per tale data s'intende quella della prova orale.

16. La nomina in ruolo è disposta con decreto del Ministro della difesa.

17. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente articolo deve effettuare un periodo di prova pari alla durata di un anno scolastico. A tal fine, il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a centottanta giorni nell'anno di prova che ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine in ruolo.

SEZIONE III.

NORME TRANSITORIE PER L'IMMISSIONE NEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE CIVILE DOCENTE, A CONTRATTO, DI MATERIE NON MILITARI.

ART. 13.

(Immissione nei ruoli del personale civile docente, a contratto, di materie non militari).

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il personale civile che,

alla data della sua entrata in vigore, prestati attività come docente, a contratto, di materie non militari presso scuole, istituti ed enti di formazione dell'Esercito (con esclusione dell'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, può chiedere di essere immesso nel ruolo di cui all'articolo 1 relativo all'insegnamento prestato.

2. Per l'immissione in ruolo sono richiesti:

a) il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami, bandito dal Ministro della pubblica istruzione, ovvero di precedenti esami sostenuti ai soli fini abilitativi, ai quali l'ammissione era avvenuta anche con riserva, per la classe di concorso relativa all'insegnamento prestato o ad altro corrispondente;

b) un'attività di servizio, in qualità di docente della materia di insegnamento relativa alla classe di concorso di cui alla lettera *a)*, per almeno un biennio continuativo;

c) i requisiti necessari per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato, fatta eccezione per i limiti d'età.

3. Il personale in possesso dei requisiti previsti al comma 2 può avanzare domanda al Ministero della difesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di essere immesso nei ruoli di cui all'articolo 1.

4. Per l'immissione in ruolo del personale non in possesso del requisito previsto alla lettera *a)* del comma 2, ma provvisto del titolo di studio di cui all'articolo 4, oltre che i requisiti necessari per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato, esclusi i limiti di età, sono richiesti:

a) il superamento delle prove previste da un concorso riservato da indire, con apposito decreto del Ministro della difesa, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) l'insegnamento, per almeno un biennio consecutivo, della materia per la quale si intende avanzare, ai sensi del

comma 8, domanda per l'ammissione a sostenere le prove di cui alla lettera *a*) del presente comma.

5. Nel caso in cui gli interessati abbiano insegnato materie diverse con il possesso del solo titolo di studio previsto dall'articolo 4, costituisce titolo preferenziale, per l'ammissione a sostenere le prove previste alla lettera *a*) del comma 4, la maggiore anzianità di insegnamento della materia cui le prove concorsuali si riferiscono; a parità di anzianità nell'insegnamento di una medesima materia, l'età più elevata costituisce titolo preferenziale per l'ammissione dei richiedenti a sostenere le relative prove di concorso.

6. Per l'immissione in ruolo del personale sprovvisto del titolo di studio di cui all'articolo 4, in possesso dei requisiti necessari per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato, esclusi i limiti di età, sono richiesti:

a) il superamento delle prove previste da un concorso riservato da indire con apposito decreto del Ministro della difesa, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) l'insegnamento per almeno un quinquennio consecutivo della materia per la quale si intende avanzare, ai sensi del comma 8, domanda per l'ammissione a sostenere le prove di cui alla lettera *a*) del presente comma.

7. Nel caso in cui gli interessati abbiano insegnato materie diverse senza possedere il titolo di studio previsto dall'articolo 4, costituisce titolo preferenziale per l'ammissione a sostenere le prove previste alla lettera *a*) del comma 6, l'insegnamento della materia, cui le prove concorsuali si riferiscono, con il possesso di un diploma di laurea costituente titolo di studio idoneo, ai sensi dell'articolo 4, per l'insegnamento di una materia corrispondente; a parità di titolo di studio, in base al quale gli interessati hanno insegnato la medesima materia, costituiscono titoli preferenziali, per l'ammissione dei richie-

denti a sostenere le prove concorsuali che ad essa si riferiscono, nell'ordine:

- a) la maggiore anzianità di servizio;
- b) l'età più elevata.

8. L'ammissione a sostenere le prove previste dai concorsi di cui ai commi 4 e 6 avviene, su richiesta degli interessati, secondo le modalità stabilite da un'apposita ordinanza emanata dal Ministro della difesa.

9. Le prove di esame previste dai concorsi di cui ai commi 4 e 6 consistono in una prova scritta e in una prova orale. La prova scritta verte sulla trattazione di un argomento compreso nei programmi di insegnamento con particolare riferimento alla impostazione metodologica necessaria per lo svolgimento di una lezione. La prova orale ha come riferimento iniziale i contenuti della prova scritta e tende a sviluppare le connessioni con altri argomenti dei programmi d'insegnamento anche ai fini di una più organica valutazione dell'esperienza professionale acquisita dal candidato. I programmi e le modalità di svolgimento delle prove concorsuali sono stabiliti con apposito decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

10. La composizione delle commissioni giudicatrici è disciplinata sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 5.

11. La tabella di valutazione dei titoli e dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, ai fini della compilazione di graduatorie distinte per il personale dipendente dall'Esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica, è emanata con apposito decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

12. Le graduatorie, compilate ai sensi del comma 11, sono costituite da elenchi distinti per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica comprendenti rispettivamente i docenti, a contratto, di materie non militari di cui ai commi 3, 4 e 6. Esse sono valide sino all'esaurimento e la loro utilizzazione avviene nell'ambito delle scuole, istituti ed enti di formazione della Forza

armata cui si riferiscono, con il seguente ordine di preferenza:

- a) graduatorie comprendenti i docenti, a contratto, di cui al comma 3;
- b) graduatorie comprendenti i docenti, a contratto, di cui al comma 4;
- c) graduatorie comprendenti i docenti, a contratto, di cui al comma 6.

13. L'utilizzazione delle graduatorie di cui alla lettera a) del comma 12 del presente articolo avviene successivamente all'esaurimento delle corrispondenti graduatorie di cui alla lettera a) del comma 12 dell'articolo 12. L'utilizzazione delle graduatorie di cui alla lettera b) del comma 12 del presente articolo avviene successivamente all'esaurimento delle graduatorie di cui alle lettere b) e c) del comma 12 dell'articolo 12.

14. L'assegnazione della sede, disposta secondo l'ordine delle graduatorie di cui al comma 12, avviene tenendo conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto. La mancata accettazione della nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita. Decadono, inoltre, dalla nomina i docenti che, pur avendola accettata, non assumono servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito.

15. I docenti immessi nei ruoli di cui all'articolo 1 ai sensi del presente articolo, hanno diritto al riconoscimento del servizio non di ruolo prestato nelle scuole, istituti ed enti di formazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nella misura e secondo le modalità previste per il riconoscimento del servizio non di ruolo prestato dal personale delle scuole secondarie statali.

16. L'immissione in ruolo avviene:

- a) per i docenti di cui al comma 3, con decorrenza giuridica coincidente con la data di entrata in vigore della presente legge;
- b) per i docenti di cui ai commi 4 e 6, con decorrenza giuridica coincidente con la data dell'avvenuto superamento

delle prove previste dal concorso riservato speciale. Per tale data s'intende quella della prova orale.

17. La nomina in ruolo è disposta con decreto del Ministro della difesa.

18. I docenti immessi in ruolo ai sensi del presente articolo devono effettuare un periodo di prova pari alla durata di un anno scolastico. A tal fine, il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a centottanta giorni nell'anno di prova che ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine in ruolo.

19. I docenti inseriti nelle graduatorie di cui al comma 12 del presente articolo, che risultassero soprannumerari rispetto ai posti degli organici relativi ai ruoli di cui al comma 4 dell'articolo 3, risultanti dalle tabelle A, B e C allegate alla presente legge, sono immessi in ruolo nell'ordine in cui sono inseriti nelle suddette graduatorie, allorquando si viene a determinare vacanza di posto. Sino a quando non saranno immessi in ruolo, ai suddetti docenti è riservata precedenza assoluta nel conferimento di incarichi di insegnamento ai sensi dell'articolo 9.

20. Ai docenti che non superano le prove concorsuali previste dai commi 4 e 6 del presente articolo, è data preferenza nel conferimento di eventuali incarichi di insegnamento secondo il disposto dell'articolo 9.

ART. 14.

(Abrogazione di norme).

1. I decreti del Ministro della difesa 20 dicembre 1971 e 12 agosto 1972, emanati di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della pubblica istruzione, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 322 del 15 dicembre 1973, e n. 276 del 15 ottobre 1973, sono abrogati.

CAPO II

NORME PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DELL'ARMA DEI CARABINIERI E DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

ART. 15.

(Individuazione degli istituti di istruzione e delle categorie dei docenti).

1. Sono istituti militari di istruzione con insegnamenti a livello di scuola secondaria inferiore:

a) per l'Arma dei carabinieri, la scuola allievi carabinieri;

b) per il Corpo della guardia di finanza, la legione allievi.

2. Sono istituti militari di istruzione con insegnamenti a livello di scuola secondaria superiore:

a) per l'Arma dei carabinieri, la scuola allievi sottufficiali;

b) per il Corpo della guardia di finanza, la scuola allievi sottufficiali, la scuola di polizia tributaria e la legione allievi, limitatamente ai corsi di specializzazione per i sottufficiali.

3. L'incarico di insegnamento delle materie non militari, o comunque non attinenti ai servizi di istituto, può essere conferito, secondo il seguente ordine di preferenze, a:

a) insegnanti di ruolo delle scuole secondarie statali;

b) ufficiali delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza;

c) magistrati ordinari, amministrativi e militari;

d) funzionari delle Amministrazioni dello Stato, di enti territoriali e locali o di enti parastatali e di diritto pubblico;

e) funzionari e ufficiali della Polizia di Stato;

f) cultori esperti di particolari materie.

4. L'incarico di docenza non può essere cumulato con rapporti di pubblico impiego, con esclusione di tale divieto per i magistrati ordinari, amministrativi, militari e per gli avvocati dello Stato.

ART. 16.

(Formazione degli elenchi degli aspiranti docenti).

1. Con decreto del Ministro competente, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definite le modalità per la formazione degli elenchi del personale cui affidare l'insegnamento delle materie non militari e non attinenti ai servizi di istituto, per singola materia o per gruppi di materie affini, separatamente per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della guardia di finanza. I decreti ministeriali specificano inoltre i requisiti richiesti, il termine e le modalità di presentazione delle domande da parte degli aspiranti, nonché i criteri per la valutazione dei titoli presentati a corredo delle domande stesse.

2. All'esame delle domande e alla formazione degli elenchi di cui al comma 1 provvede, distintamente, per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della guardia di finanza un'apposita commissione giudicatrice costituita da:

a) il procuratore generale militare della Repubblica presso la Corte di cassazione con funzione di presidente;

b) il provveditore agli studi di Roma;

c) un generale di brigata dell'Arma dei carabinieri o, rispettivamente, del Corpo della guardia di finanza, nominato con decreto del Ministro competente;

d) i comandanti o i vice comandanti degli istituti di istruzione indicati nell'articolo 15, distintamente per l'Arma dei

carabinieri e per il Corpo della guardia di finanza;

e) un ufficiale inferiore dell'Arma dei carabinieri o, rispettivamente, del Corpo della guardia di finanza, con funzione di segretario, nominato dal comando generale dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza.

3. Entro sei mesi dal termine fissato per la presentazione delle domande, ogni commissione provvede alla loro valutazione esprimendo un giudizio di idoneità o meno degli aspiranti all'inserimento negli elenchi dei docenti.

4. Gli aspiranti docenti, risultati idonei, vengono inseriti negli elenchi stessi in ordine alfabetico.

5. All'aggiornamento degli elenchi si provvede con le stesse modalità indicate ai commi precedenti ogni tre anni, oppure quando, a seguito di rinuncia degli iscritti o di cancellazione d'ufficio degli stessi per raggiungimento del limite d'età o per perdita dei requisiti necessari, il numero degli iscritti in ciascun elenco si riduca a meno del doppio rispetto alla totalità degli incarichi di docenza da assegnare.

ART. 17.

(Conferimento di incarichi di insegnamento).

1. Gli insegnanti sono nominati, tra quelli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 16, con decreto del Ministro competente su proposta del relativo comandante generale, ovvero dello stesso comandante generale delegato alla firma di tali decreti, udito il comandante dell'istituto di istruzione presso il quale gli stessi sono chiamati a svolgere la propria attività didattica. Gli incarichi di insegnamento hanno durata annuale e sono rinnovabili.

2. Per ogni materia d'insegnamento viene nominato un titolare di cattedra ed insegnanti aggiunti in numero adeguato alle esigenze didattiche.

3. Gli insegnanti che sono chiamati a svolgere attività a tempo pieno costitui-

scono l'organico del personale insegnante presso ciascun istituto d'istruzione dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza. Essi, se dipendenti civili, possono essere collocati nella posizione di fuori ruolo e il servizio prestato presso gli istituti militari d'istruzione è riconosciuto a tutti gli effetti come svolto nell'ambito del ruolo dell'amministrazione di appartenenza. Al collocamento fuori ruolo si provvede secondo le procedure previste dalle norme vigenti.

ART. 18.

(Insegnamento delle materie di carattere militare o attinenti ai servizi d'istituto).

1. Per l'insegnamento delle materie di carattere militare o attinenti ai servizi d'istituto, si prescinde dalla iscrizione negli elenchi di cui al comma 1 dell'articolo 16.

2. I docenti delle materie di cui al comma 1, se non militari, sono nominati con decreto del Ministro competente su proposta del relativo comandante generale, ovvero dello stesso comandante generale delegato alla firma di tali decreti, udito il comandante dell'istituto militare presso il quale gli stessi sono chiamati a svolgere la propria attività.

ART. 19.

(Istruttori sportivi).

1. Gli istituti di istruzione dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza possono stipulare contratti di collaborazione con istruttori sportivi secondo quanto disposto dall'articolo 10.

ART. 20.

(Trattamento economico).

1. Escludendo i casi nei quali il personale docente sia già retribuito ai sensi della presente o di altre leggi, agli inse-

gnanti degli istituti militari di istruzione dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza spetta il trattamento economico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, e successive modificazioni, concernente la scuola superiore statale, nella misura stabilita con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Per i dipendenti dello Stato impegnati a svolgere attività didattica non continuativa, si applicano le norme previste dal comma 6 dell'articolo 9.

3. Al trattamento economico spettante al personale insegnante collocato fuori ruolo, provvede il Ministero alle cui dipendenze è posto l'istituto militare che lo utilizza.

CAPO III

NORME FINALI

ART. 21.

(Disposizioni finanziarie).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 199.000.000 per l'anno 1992, lire 4.173.000.000 per l'anno 1993 e lire 8.249.000.000 a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1168 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni 1993 e 1994.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 22.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA A
(Articolo 3)RUOLO ORGANICO DEI DOCENTI CIVILI NELLE SCUOLE,
ISTITUTI ED ENTI DI FORMAZIONE DELL'ESERCITO

Qualifica	Organico
Docenti da inquadrare nella settima qualifica funzionale	59
Docenti da inquadrare nella sesta qualifica funzionale	12
	<hr/>
Totale ...	<u>71</u>

TABELLA B
(Articolo 3)RUOLO ORGANICO DEI DOCENTI CIVILI NELLE SCUOLE,
ISTITUTI ED ENTI DI FORMAZIONE DELLA MARINA

Qualifica	Organico
Docenti da inquadrare nella settima qualifica funzionale	57
Docenti da inquadrare nella sesta qualifica funzionale	23
	<hr/>
Totale ...	<u>80</u>

TABELLA C
(Articolo 3)RUOLO ORGANICO DEI DOCENTI CIVILI NELLE SCUOLE,
ISTITUTI ED ENTI DI FORMAZIONE DELL'AERONAUTICA

Qualifica	Organico
Docenti da inquadrare nella settima qualifica funzionale	86
Docenti da inquadrare nella sesta qualifica funzionale	36
	<hr/>
Totale ...	<u>122</u>